



Arbeitsgruppe "Verwahrung"
Groupe de travail "Internement"
Gruppo di lavoro "Internamento"

Tavola sinottica delle modifiche proposte dal gruppo di lavoro "Internamento"

Parte generale riveduta del Codice penale del 13.12.2002	Modifiche proposte dal gruppo di lavoro "Internamento"
<p>Art. 56 (1 Principi)</p> <p>¹ Una misura deve essere ordinata se:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;b. sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; ec. le condizioni previste negli articoli 59–61, 63 o 64 sono adempiute. <p>² La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.</p> <p>³ Per ordinare una misura prevista negli articoli 59–61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;b. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; ec. la possibilità di eseguire la misura.	<p>³ ...</p> <p>^{3bis} È possibile rinunciare alla perizia nei casi inequivocabili e meno gravi se può essere presa in considerazione una misura secondo gli articoli 60, 61 o 63.</p> <p>^{3ter} La perizia verte su:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;b. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; ec. la possibilità di eseguire la misura.

<p>⁴ Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, la perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.</p> <p>⁵ Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un'istituzione adeguata.</p> <p>⁶ La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.</p>	<p>⁴ La perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.</p> <p>^{4 bis} Se può essere preso in considerazione l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1^{ter}, due periti esperti reciprocamente indipendenti redigono ciascuno una perizia.</p>
<p>Art. 59 (2. Misure terapeutiche stazionarie. Trattamento di turbe psichiche)</p> <p>¹ Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:</p> <p>a. l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba, e</p> <p>b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.</p> <p>² Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.</p> <p>³ Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il trattamento si svolge in un'istituzione psichiatrica chiusa, in un'istituzione chiusa per l'esecuzione delle misure o in un reparto separato di uno stabilimento secondo l'articolo 76 capoverso 2, fintanto che motivi di sicurezza lo esigano.</p> <p>⁴ La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.</p>	<p>Art. 59 (2. Misure terapeutiche stazionarie. Trattamento di autori affetti da turbe psichiche o che presentano particolari caratteristiche della personalità)</p> <p>¹ Se l'autore è affetto da grave turba psichica o presenta particolari caratteristiche della personalità, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:</p> <p>a. l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con le sue condizioni; e</p> <p>b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con le sue condizioni.</p> <p>³ L'autore è curato in un'istituzione chiusa finché sussiste il pericolo che si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Può essere curato anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, a condizione che le misure terapeutiche necessarie siano affidate a personale esperto.</p> <p>⁴ La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con le sue condizioni, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.</p>

<p>Art. 62 (Liberazione condizionata)</p> <p>¹ L'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà condizionale.</p> <p>² Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.</p> <p>³ Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.</p> <p>⁴ Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la prorogazione del periodo di prova:</p> <p>a. di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59;</p> <p>b. da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.</p> <p>⁵ Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.</p> <p>⁶ Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.</p>	<p>Art. 62</p> <p>⁶ Se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto o teso a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, il periodo di prova può . può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.</p>
<p>Art. 62a (Insuccesso del periodo di prova)</p>	<p>Art. 62a</p>

¹ Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione:

- a. ordinare il ripristino dell'esecuzione;
- b. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
- c. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.

² Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49.

³ Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.

⁴ La durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.

⁵ Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:

- a. ammonire il liberato condizionalmente;
- b. ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa;
- c. impartire norme di condotta, e
- d. prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.

⁶ Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.

³ Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente **possa commettere un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona**, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.

<p>Art. 62c (Soppressione della misura)</p> <p>¹ La misura è soppressa se:</p> <p>a. la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o</p> <p>b. è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure</p> <p>c. non esiste o non esiste più un'istituzione adeguata.</p> <p>² Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest'ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l'esecuzione è sospesa.</p> <p>³ Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare un'altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.</p> <p>⁴ Se all'atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.</p> <p>⁵ Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura tutoria, l'autorità competente ne avvisa l'autorità tutoria.</p> <p>⁶ Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un'altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.</p>	<p>Art. 62c</p> <p>⁴ Se all'atto della soppressione della misura vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, il giudice può ordinare l'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.</p>
<p>Art. 62d (Esame della liberazione e della soppressione)</p> <p>¹ L'autorità competente esamina d'ufficio o a richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all'anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.</p>	<p>Art. 62d</p>

<p>² Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.</p>	<p>² Se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto o teso a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.</p>
<p>Art. 63 (3. Trattamento ambulatoriale, Condizioni e esecuzione)</p> <p>¹ Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:</p> <p>a. l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato, e</p> <p>b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.</p> <p>² Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.</p> <p>³ L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.</p> <p>⁴ Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta prorogare il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.</p>	<p>Art. 63</p> <p>¹ Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, presenta particolari caratteristiche della personalità, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:</p> <p>a. l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e</p> <p>b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.</p> <p>...</p>

<p>Art. 64 (4.Internamento. Condizioni e esecuzione)</p> <p>¹ Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato passibile di una pena detentiva di dieci o più anni, con il quale ha causato o voluto causare ad altri un grave danno, e se:</p> <p>a. in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o</p> <p>b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.</p> <p>² L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva.</p> <p>³ Al momento in cui l'autore sarà verosimilmente liberato dall'esecuzione della pena detentiva e si potrà iniziare l'internamento, l'autorità competente</p>	<p>Art. 64</p> <p>¹ Il giudice ordina l'internamento se il trattamento di cui all'articolo 59 non ha sufficienti prospettive di successo e se l'autore ha commesso un crimine o un delitto e se, in base a particolari circostanze, vi è seriamente da attendersi che commetta un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.</p> <p>^{1bis} Sono considerate circostanze particolari ai sensi del capoverso 1:</p> <p>a. le caratteristiche della personalità dell'autore, le circostanze in cui fu commesso il reato nonché tutta la sua situazione personale; oppure</p> <p>b. una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, da cui è scaturito il reato commesso.</p> <p>^{1ter} Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto o teso a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se</p> <p>a. esiste un'elevata probabilità, rispetto ad altri autori di reati analoghi, che commetta un nuovo crimine di questo genere, e se</p> <p>b. l'autore, a causa di particolari caratteristiche della personalità, è considerato durevolmente refrattario alla terapia, perché il trattamento non ha adeguate prospettive di successo a lungo termine.</p> <p>² L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non si applicano le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).</p> <p>³ stralciare (cfr. art. 64a cpv. 6 e art. 64b cpv. 1 lett. b nuovi)</p>

<p>esamina se sono adempiute le condizioni di un trattamento terapeutico stazionario secondo l'articolo 59. Tale esame va ripetuto ogni due anni dall'inizio dell'internamento.</p> <p>⁴ L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.</p>	<p>⁴ L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario. Per quanto necessario e opportuno, l'autore fruisce di assistenza psichiatrica.</p>
<p>Art. 64a (Fine dell'internamento e liberazione)</p> <p>¹ L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà. Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.</p> <p>² Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta prorare il periodo di prova da due a cinque anni.</p> <p>³ Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.</p> <p>⁴ Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.</p> <p>⁵ Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.</p>	<p>Art. 64a (Fine dell'internamento)</p> <p>¹ L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento giusta l'articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà. Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.</p> <p>² Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta prorare il periodo di prova da due a cinque anni.</p> <p>³ Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona il giudice ordina il ripristino dell'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.</p> <p>⁶ Se già durante l'espiazione della pena che precede l'internamento vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice ordina la liberazione condizionale dell'autore al più presto per la data in cui questi abbia scontato due terzi della pena oppure 15 anni di pena detentiva a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto si applicano i capoversi 1-5.</p>

<p>Art. 64b (Esame della liberazione)</p> <p>¹ L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'internamento. Decide in merito almeno una volta all'anno, la prima volta dopo due anni. Sente dapprima l'autore e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione per l'esecuzione delle misure o alla direzione del penitenziario.</p> <p>² La decisione circa la liberazione condizionale (art. 64a cpv. 1) e circa la constatazione dell'esistenza delle condizioni per un trattamento terapeutico stazionario (art. 64 cpv. 3) deve essere presa fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità di esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.</p>	<p>Art. 64b (Esame della liberazione dall'internamento)</p> <p>¹ L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta: a. almeno una volta all'anno se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'internamento, la prima volta dopo due anni; b. almeno ogni due anni se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario, la prima volta prima che abbia inizio l'internamento.</p> <p>² Prima di decidere, l'autorità competente sente l'autore e chiede una relazione alla direzione dell'istituzione per l'esecuzione delle misure o alla direzione del penitenziario.</p> <p>³ La decisione circa la liberazione condizionale (art. 64a cpv. 1) e circa l'istanza al giudice per ordinare un trattamento terapeutico stazionario (art. 65) deve essere presa fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità di esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.</p>
	<p>Art. 64c (Esame della liberazione dall'internamento a vita)</p> <p>¹ In caso di internamento a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1^{ter}, l'autorità competente esamina, su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettono di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. La decisione poggia sul rapporto della commissione peritale federale istituita per valutare l'idoneità alla terapia delle persone internate a vita.</p> <p>² Se l'autorità competente conclude che l'autore può essere curato, gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Le disposizioni in materia restano applicabili fino alla soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3.</p> <p>³ Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisce più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime</p>

	<p>l'internamento a vita e ordina l'internamento di cui all'articolo 64 capoverso 1 o una misura terapeutica stazionaria giusta gli articoli 59-61.</p> <p>⁴ Il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività perché affetto da invalidità permanente, senilità o grave malattia. La liberazione condizionale è retta dall'articolo 64a.</p> <p>⁵ È competente il giudice che ha ordinato l'internamento a vita. La decisione poggia sulle perizie di due periti esperti reciprocamente indipendenti che non hanno curato o assistito in altro modo l'autore.</p> <p>⁶ I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l'esecuzione della pena detentiva che precede l'internamento a vita. La soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto alla data in cui l'autore ha espiato due terzi della pena o 15 anni di pena detentiva a vita.</p>
<p>Art. 65 (Modifica della sanzione)</p> <p>Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61 risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori. È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.</p>	<p>Art. 65</p> <p>¹ Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento giusta l'articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61 risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori. È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.</p> <p>² Se durante l'esecuzione della pena detentiva risulta che le condizioni per un internamento giusta l'articolo 64 capoverso 1 o per un internamento a vita giusta l'articolo 64 capoverso 1^{ter} sono adempiute e che sussistevano già al momento della condanna, il giudice può ordinare queste misure <i>a posteriori</i>. Alle medesime condizioni il giudice può, durante l'esecuzione dell'internamento giusta l'articolo 64 capoverso 1, ordinare l'internamento a vita giusta l'articolo 64 capoverso 1^{ter}. La competenza è retta dalle norme applicabili alla revisione di una procedura.</p>

<p>Art. 75a (Misure particolari di sicurezza)</p> <p>¹ In vista della scelta del luogo di esecuzione, della concessione di congedi e della liberazione condizionale la commissione di cui agli articoli 62d capoverso 2 e 64b capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dei detenuti che hanno commesso un reato passibile di una pena detentiva massima di dieci o più anni.</p> <p>² La pericolosità pubblica è presunta quando il detenuto ha causato o voluto causare ad altri un grave danno e vi è il pericolo che si dia alla fuga e vi è da attendersi che commetta nuovi reati dello stesso genere.</p>	<p>Art. 75a</p> <p>¹ La commissione di cui agli articoli 62d capoverso 2 e 64b capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell'autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto nonché l'autorizzazione di un regime aperto, se:</p> <p>a. egli ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto o teso a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se</p> <p>b. l'autorità esecutiva non è in grado di giudicare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.</p> <p>^{1bis} Per regime aperto si intende una pena meno restrittiva della libertà, ottenuta in particolare mediante trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del regime di lavoro e alloggio esterni e la liberazione condizionale.</p> <p>² La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e vi è da attendersi che commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.</p>
<p>Art. 87 (b. Periodo di prova)</p> <p>¹ Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.</p> <p>² Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione ordina di regola un'assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.</p> <p>³ Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno</p>	<p>Art. 87</p> <p>³ Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato atto o teso a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con</p>

<p>a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell'esecuzione della pena secondo l'articolo 95 capoverso 5.</p>	<p>l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo.</p> <p>⁴ Alla persona liberata condizionalmente mediante una decisione giusta il capoverso 3, che si sottragga all'assistenza riabilitativa o violi le norme di condotta, il giudice commina la pena prevista all'articolo 292. In questo caso è escluso il ripristino dell'esecuzione della pena secondo l'articolo 95 capoverso 5.</p>
<p>Art. 90 (3. Esecuzione di misure)</p> <p>¹ Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:</p> <p>a. come misura terapeutica temporanea;</p> <p>b. a tutela del collocato medesimo o di terzi;</p> <p>c. come sanzione disciplinare.</p> <p>² All'inizio dell'esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell'alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.</p> <p>³ Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81–83 si applicano per analogia.</p> <p>⁴ Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.</p> <p>⁵ Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.</p>	<p>Art. 90</p> <p>^{4bis} Per il trasferimento in un penitenziario aperto e l'autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l'articolo 75a.</p> <p>^{4ter} Durante l'internamento a vita e l'esecuzione della pena che lo precede non sono concessi congedi o altre forme di regime aperto.</p>

<p>Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni</p>	<p>Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni, responsabilità</p>
	<p>Art. 380^{bis} (6. Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita)</p> <p>¹ Se la persona internata a vita, cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso, commette di nuovo uno dei reati previsti all'articolo 64 capoverso 1^{ter}, la responsabilità per il danno risultante è assunta dalla collettività competente.</p> <p>² Al diritto di regresso contro l'autore e alla prescrizione dell'azione di risarcimento o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹ in materia di atti illeciti.</p> <p>³ Al diritto di regresso contro i membri dell'autorità ordinante si applica il diritto cantonale o la legge sulla responsabilità della Confederazione².</p>
<p>Art. 385 (3. Revisione)</p> <p>I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.</p>	<p>Art. 385 (Revisione)</p> <p>¹ I Cantoni ...</p> <p>² Non costituiscono motivo di revisione i fatti e i mezzi di prova riguardanti l'idoneità alla terapia di una persona internata a vita e fondati su conoscenze acquisite <i>a posteriori</i> durante l'esecuzione della pena. Il giudice competente decide in merito basandosi sul rapporto della commissione peritale federale istituita per valutare l'idoneità alla terapia delle persone internate a vita.</p>
<p>VI Disposizioni transitorie</p> <p><i>2. Inflizione e esecuzione di misure</i></p> <p>¹ Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65), incluse</p>	<p>VI Disposizioni transitorie</p> <p><i>2. Inflizione e esecuzione di misure</i></p>

¹ RS 220

² RS 170.32

quelle sull'esecuzione (art. 90), si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. In questi casi, il collocamento dei giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (ex art. 100bis)⁴¹ e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.

² Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina d'ufficio se le persone internate secondo gli ex articoli 42 e 43 numero 1 secondo comma adempiano le condizioni poste dall'articolo 64. Se tali condizioni sono adempiute, la misura è continuata secondo il nuovo diritto. In caso contrario, è soppressa. Se sono adempiute le condizioni per una misura terapeutica (art. 59–61 o 63), il giudice la ordina. Se ritiene opportuna una misura tutoria, ne informa l'autorità tutoria (art. 62c cpv. 5).

³ Se la persona internata ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.

² Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina d'ufficio se le persone internate secondo gli ex articoli 42 e 43 numero 1 secondo comma adempiano le condizioni poste dall'articolo 64 **capoverso 1**. Se tali condizioni sono adempiute, la misura è continuata secondo il nuovo diritto. In caso contrario, è soppressa. Se sono adempiute le condizioni per una misura terapeutica (art. 59–61 o 63), il giudice la ordina. Se ritiene opportuna una misura tutoria, ne informa l'autorità tutoria (art. 62c cpv. 5)

Stralciare il capoverso 3.